

CAMERA DEI DEPUTATI N° 1187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORTORELLA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SPAGNOLI,
COLONNA, SANGUINETI, GIURA LONGO, GUALANDI,
CONTI, CARMENO, CARUSO, DA PRATO, FAENZI, LODI
FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MOLINERI ROSALBA,
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, QUERCIOLO,
RAFFAELLI EDMONDO**

Presentata il 19 dicembre 1979

Nuovo ordinamento della cinematografia italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 9 marzo scorso, il gruppo parlamentare comunista ha presentato alla Camera dei deputati, in materia di cinematografia, un progetto di legge che, chiusasi anticipatamente la legislatura, è rimasto purtroppo una semplice testimonianza. Oggi lo riproponiamo al Parlamento in una stesura leggermente emendata che, tuttavia, non intacca la sostanza e gli elementi portanti del precedente schema. Ci atterremo dunque alle stesse argomentazioni esposte mesi or sono e useremo le stesse parole.

Crediamo che sia superfluo illustrare nei dettagli lo stato di afflizione in cui versa la cinematografia nazionale. La stampa, la radio, la televisione ne hanno par-

lato e ne parlano incessantemente, i cineasti, le maestranze, gli attori, le categorie lavoratrici, i produttori, i gestori delle sale, le associazioni culturali del pubblico ripetutamente hanno indirizzato appelli alle forze politiche, al Governo e al Parlamento affinché si corresse ai ripari, modificando la legislazione vigente.

Sappiamo tutto, non ci mancano né i dati informativi da cui muovere, né le idee e le indicazioni per addivenire rapidamente ad una riforma. Finora, nell'impossibilità di approdare ad un largo accordo fra le diverse parti politiche e di fronte all'accentuarsi precipitoso di difficoltà e di contraddizioni ereditate dal passato, non ci siamo opposti a una serie di

misure urgenti e transitorie; la rivitalizzazione del credito, gli alleggerimenti dell'imposta e dell'IVA sull'attività cinematografica, la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Non diremo che le leggi votate abbiano sempre rispecchiato in pieno le nostre rivendicazioni. Anzi, alcuni di questi provvedimenti — ad esempio, quello che, nato per alleviare il piccolo esercizio, ha abolito ogni progressività nella tassazione dei biglietti aventi un prezzo superiore alle 2.000 lire — sono stati snaturati con i suffragi congiunti dei parlamentari democristiani e missini e hanno spianato il passo al rincaro dei prezzi nei locali di pubblico spettacolo.

Tuttavia, pur avvertendo e criticando l'insufficienza e la limitatezza dei provvedimenti presi, ci siamo comportati in modo che si evitasse il collasso dell'industria cinematografica, consci però — e questo lo abbiamo scritto e affermato, instancabilmente, a chiare note, in numerose occasioni — che soltanto una organica rigenerazione della legge per il cinema avrebbe potuto conferire un efficace avvio ad un processo di risanamento. Ribadiamo questa affermazione nuovamente, nel momento in cui la Camera dei deputati si accinge ancora una volta a discutere un pacchetto di misure di emergenza, alle quali il Governo intende ricorrere, vista la sua incapacità di procedere con metodi più produttivi.

Non vi è dubbio che, di anno in anno, peggiori il malessere della cinematografia e che pertanto finanche modesti soccorsi appaiano come lenimenti assolutamente necessari.

Al cospetto, però, di scelte non condivisibili, cagionate dall'urgenza dei problemi e dal logoramento di molte situazioni; scelte che non riscuotono il consenso nemmeno dei più benevoli parlamentari, come non notare che l'ostinazione governativa nel battere la strada della politica dei pannicelli caldi ha ormai una pesante responsabilità nel ritardare l'inizio di quel processo di risanamento a cui accennavamo e che, certamente non privo di complessità, richiede spirito di collaborazione,

la rinuncia a ogni esasperato particolarismo ed è il solo rimedio possibile.

Siamo consapevoli che la crisi, di cui sono pieni i titoli dei giornali, è la più grave riversatasi sulla cinematografia nazionale in questi ultimi trenta anni, poiché essa vede dimezzate le frequenze degli spettatori rispetto a periodi precedenti; ridotto il numero degli esercizi in funzione (e fra quelli che ancora non hanno chiuso i battenti, aumenta l'aliquota dei cinematografi aperti saltuariamente nell'arco di trenta giorni); abbassati gli indici della produzione dai 200 e più film, che si realizzavano tempo addietro, ai 120 del 1978 (coproduzioni incluse); rinfoltita la massa dei disoccupati; indebolite le esportazioni; accresciuti i costi industriali, le spese di gestione aziendale e finanche le pretese divistiche; accorciati i confini del mercato interno; irrobustite le posizioni della concorrenza americana; prossime a cedere le già deboli strutture produttive e distributive. Tutto ciò mentre per converso, grazie alla TV, hanno ricevuto un notevole impulso sia la confezione, sia la fruizione di prodotti audiovisivi. Fenomeno questo che sarebbe in sé confortante e di buon auspicio per il futuro se fosse la risultante di una espansione coordinata fra settori affini e programmata, e non — così come è accaduto — il frutto di uno sviluppo assecondato senza alcun principio di razionalità.

Le cause della crisi sono svariate e si intrecciano fra di loro: ormai esiste una letteratura sull'argomento e noi comunisti abbiamo contribuito ad arricchirla di analisi. Molteplici fattori hanno accelerato la degenerazione; certo, l'inadeguatezza di una legislazione che tutti giudicano superata; la diffusione ampia che ha avuto la TV e la proliferazione di emittenti private, abbandonatesi al saccheggio di film trasmessi a getto continuo; lo scadimento del livello qualitativo della maggioranza dei film allestiti senza alcuna originalità; la spropositata lievitazione dei compensi e, più in generale, degli oneri relativi alla realizzazione dei prodotti cinematografici; l'ignavia dei governi e, nei casi migliori, la lentezza con cui hanno risposto

a ogni sintomo allarmante e alle richieste di prevenire il peggio.

Sta di fatto che dinanzi a noi non si dischiude solamente il paesaggio di una cinematografia che è sull'orlo del baratro, e allo stremo, ma si affacciano prospettive segnate da rivolgimenti già verificatisi in altre nazioni e al cospetto dei quali bisogna reagire nel fermo proponimento di arginare la flessione della domanda e dell'offerta cinematografiche, ma altresì convinti che i modelli industriali, le procedure industriali e commerciali, le stesse abitudini collettive di ieri e dell'altro ieri non sono un esempio al quale rifarsi. Stiamo andando rapidamente e caoticamente verso riassetamenti, che devono essere invece dominati da una intelligenza sociale, capace di esaltare e vieppiù qualificare il patrimonio di risorse intellettuali e tecniche accumulate e capace anche di adeguare, secondo una complessiva strategia dei mezzi audiovisivi e una più intensa collaborazione fra questi, l'intelaturatura degli strumenti comunicativi.

Su questi tracciati si incammina la nostra proposta legislativa che, ispirata ai documenti di politica cinematografica approvati nel maggio 1976, nel febbraio e nel luglio 1978, riassume una progettazione definita, ma suscettibile di ulteriori apporti, correzioni e integrazioni sulla base dei consigli, dei suggerimenti e delle eventuali critiche che scaturiranno da una verifica estesa e minuziosa, sicuri come siamo di non possedere ricette al di sopra di qualsiasi dubbio. Avremmo preferito che alla individuazione di una nuova e organica legislazione cinematografica si arrivasse, passando attraverso un preventivo esame dei vari partiti democratici e, in primo luogo, mediante un più stretto legame con le formazioni della sinistra, alle quali siamo uniti da una comunità di intenti e dalle battaglie affrontate per il rinnovamento del cinema italiano dal dopoguerra in poi.

Non è stato possibile completare preventivamente un dialogo, secondo noi, indispensabile, per non rallentare i ritmi della disamina parlamentare in una situazione caratterizzata dall'acutizzarsi dei di-

sagi che gravano sulla cinematografia. A questo dialogo comunque continueremo a dedicarci.

Ci conforta il fatto che, pur con differenziazioni, su alcuni aspetti sostanziali di una ipotesi riformatrice, si manifestano ampie convergenze con i compagni socialisti.

Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere sono compendiabili rapidamente: combattere la crisi che colpisce l'industria cinematografica e creare le condizioni per un rapido risanamento; snellire i meccanismi amministrativi che si sono rivelati asmatici e inefficaci; invogliare gli investimenti; contenere i costi di produzione e di gestione e l'ascesa dei prezzi; incrementare l'irradiazione dei prodotti nazionali all'estero; perseguire una politica e prevedere misure che armonizzino le molteplici branche della comunicazione audiovisiva; riconquistare allo spettacolo cinematografico un vasto pubblico; rafforzare lo sviluppo culturale del cinema.

Schematicamente, la proposta legislativa del PCI è condensabile nei seguenti punti:

Competenze ministeriali.

Ferma restando la nostra intenzione che siano trasferite al Ministero dei Beni Culturali le competenze concernenti le attività teatrali, musicali e cinematografiche, in attesa che si pervenga presto ad un riordinamento più funzionale dei dicasteri aventi responsabilità amministrative in campo culturale, prevediamo che in via transitoria permangano al Ministero del Turismo e dello Spettacolo le attribuzioni in materia di cinematografia.

Riconoscimento nazionalità italiana.

Mantenimento delle precedenti norme per il riconoscimento della nazionalità italiana ai film prodotti nel nostro paese.

Unità di voce e di volto, richiesta per le prestazioni degli attori. Concessione della nazionalità italiana soltanto ai prodotti diffusi da società distributrici, il cui listino sia composto per il 50 per cento da film italiani.

Coproduzioni.

Per coproduzioni si intendono i film prodotti con la partecipazione finanziaria di imprese straniere; esse godono dei benefici previsti dalla legge per i film riconosciuti nazionali. Al fine di quanto sopra, una impresa produttrice italiana può partecipare al finanziamento di un film di coproduzione in posizione minoritaria solo se abbia precedentemente prodotto un film di coproduzione maggioritaria o un film di produzione interamente nazionale; tale rapporto non può subire alcuna de-rogia.

Nella globalità dei film coprodotti in un intero anno solare, la partecipazione di autori, attori e tecnici italiani non può essere proporzionalmente inferiore alla quota di capitale investito nelle coproduzioni.

Sostegno alla produzione nazionale.

Riconferma della programmazione obbligatoria e inasprimento delle penalità nei confronti delle inadempienze.

Abbuono pari al 50 per cento dell'imposta sugli spettacoli. Applicabile anche ai fini della CEE, in caso di reprocità. Gli abbuoni sono ripartiti in parti uguali fra la produzione, la distribuzione e lo esercizio.

Credito ordinario.

Aumento del fondo di dotazione alla Sezione autonoma della Banca del lavoro per contributi ai mutui (non superiore ad un miliardo) per la produzione cinematografica, l'esercizio (con particolare riguardo ai consorzi delle sale appartenenti al piccolo esercizio) e le industrie tecniche: interessi contenuti nell'aliquota del tasso ufficiale di sconto, aumentata di non più di un punto. Tale beneficio è esteso anche ad operazioni di credito effettuate presso qualsiasi sportello bancario.

Fondo per la cinematografia.

Formazione di un fondo per lo sviluppo industriale e culturale dell'attività cinematografica e che consiste in circa 207 miliardi, da suddividere nei primi tre esercizi. Il fondo sarà alimentato con i proventi derivanti dall'imposta sugli spettacoli cinematografici e dalla tassa sulla trasmissione televisiva di film.

Finanziamenti alla produzione cinematografica.

Prestiti, senza alcun interesse, in porzioni pari al 30 per cento del costo di ciascun film (fino ad approntamento di copia campione), comunque non oltre i 300 milioni. Saranno assegnati di ufficio, all'atto dell'accoglimento della richiesta, ed erogati entro un termine massimo di trenta giorni dall'allestimento della copia campione previa verifica della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato. Accordati di ufficio, a condizione che le imprese produttrici abbiano assolto i propri obblighi, vengono restituiti per il primo 10 per cento nel momento in cui il film entra in distribuzione nelle sale cinematografiche, e per il rimanente 20 per cento dopo che le ditte imprenditrici abbiano recuperato dalla globalità dei proventi Italia-estero il capitale investito.

Nel caso in cui i proventi del film non siano sufficienti a coprire l'intero costo, la perdita eventuale del prestito sarà imputata al fondo per la cinematografia. Fondo annuo a disposizione: 16 miliardi.

Finanziamento speciale per film di ricerca culturale e artistica.

Finanziamento massimo di 250.000.000, senza alcun interesse e cumulabile con il prestito, di cui al punto precedente, a favore di film di ricerca culturale e artistica realizzati con formula partecipativa. Il finanziamento speciale sarà erogato secondo stadi di avanzamento. Condizioni di ricupero: analoghe a quelle contempla-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te nel capitolo precedente. I prestiti sono concessi da un comitato di esperti designati dalle più rappresentative Confederazioni sindacali del lavoro, dalle regioni e dalle associazioni di cultura cinematografica, sulla base di una rosa di nominativi indicati dalle associazioni professionali e sindacali della cinematografia. È prevista la possibilità di appello. I film prodotti con il concorso del finanziamento pubblico dovranno essere resi accessibili, entro un periodo non superiore a due anni dalla prima apparizione in pubblico, ad organizzazioni e iniziative interessate alla diffusione e alla valorizzazione culturale del cinema. *Fondo annuo a disposizione: 4 miliardi.*

Riscossioni incassi.

Allo scopo di accelerare il rientro del denaro nel settore produttivo, delega alla SIAE per la riscossione e il versamento, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell'incasso al botteghino, delle aliquote di incasso spettanti ai titolari dei diritti dei film proiettati.

Agevolazioni fiscali.

Il 70 per cento degli utili reinvestiti dalle società produttrici nella realizzazione e nella distribuzione di film nazionali, en-

tro dodici mesi dalla chiusura, del periodo di imposta a cui si riferiscono, sono esenti da oneri fiscali.

Ove vengano investiti in produzioni cinematografiche o in imprese di distribuzione cinematografica entro i limiti di tempo indicati, gli utili di persone fisiche o giuridiche, sono anch'essi esenti da oneri fiscali. Tali agevolazioni possono essere estese agli investimenti nelle industrie di tecnica cinematografica o nella ricerca cinematografica nel settore audio-visivo.

Provvedimenti per il risanamento del piccolo e medio esercizio.

Crediti e sovvenzioni a favore di consorzi di servizi costituiti per assicurare la circolazione dei film di maggior interesse nelle zone del mercato più trascurate dalle società distributrici.

Imposta sugli spettacoli IVA.

L'imposta sugli spettacoli cinematografici si applica sui biglietti il cui prezzo lordo sia pari o superiore a 1.400 lire. Si ripristina la progressività delle imposte per i prezzi superiori alle 2.000 lire mentre per i biglietti cumulativi a tariffa ridotta e per gli abbonamenti a più spettacoli cinematografici l'imposta è calcolata nella misura del 50 per cento.

IVA ridotta (6 per cento)

Prezzo lordo	IVA	Imposta spettacolo	Netto	IVA	Imposta spettacolo	Netto
1.400	161	86	1.153	73	107	1.220
1.800	199	180	1.421	90	210	1.500
2.200	234	291	1.675	105	335	1.760
2.600	268	418	1.914	120	475	2.005
3.000	300	560	2.140	134	628	2.238
3.400	330	714	2.356	148	793	2.459
3.800	358	878	2.564	160	969	2.671
4.200	386	1.051	2.763	172	1.154	2.874

Per le attività cinematografiche di produzione, distribuzione ed esercizio: aliquota IVA nella misura del 6 per cento.

Regolamentazione dell'esercizio.

Liberalizzazione delle licenze di agibilità per cinema d'essai, sale specializzate in programmi di cortometraggi, documentari e film d'archivio o film per ragazzi, centri culturali polivalenti, locali di proprietà comunale e cooperativistica, sale che proiettino film a passo ridotto, sale i cui gestori si impegnino ad adottare prezzi non superiori al 50 per cento di quello medio regionale, sale gestite da Cineteche o dal Centro culturale di promozione cinematografica. Revoca di tutte le licenze di agibilità cui non corrispondano esercizi in funzione: intrasferibilità delle licenze accordate ad enti locali, pubblici e morali.

Proiezioni private.

Nel rispetto del diritto di riunione, garantito dalla Costituzione, piena libertà per le proiezioni promosse da associazioni non aventi fini di lucro ed effettuate per i propri soci.

Regioni e cinema.

Deleghe di competenze agli enti locali in materia di apertura, ammodernamento, classificazione delle sale cinematografiche, vigilanza sulla idoneità tecnica e igienica degli ambienti.

Deleghe alle Regioni per l'amministrazione di fondi destinati ad attività di promozione e di organizzazione culturale e all'addestramento professionale nel settore degli audiovisivi.

Assegnazione di fondi, da suddividere fra le varie Regioni in base ai programmi di attività. Finalizzazione di tali fondi: attività, manifestazioni e iniziative promosse da università, circoli, organizza-

zioni e associazioni di cultura, enti locali, cineteche comunali e regionali, rassegne e mostre, istituti e strutture, riscatto di sale di proprietà municipale, finanziamento di corto e medio metraggi, eccetera.

Le sovvenzioni sono distribuite su proposta di un comitato composto da rappresentanti degli enti locali e delle forze sociali e culturali interessate alla cinematografia. Questi comitati hanno anche compiti di proposta e funzioni consultive in materia di iniziativa cinematografica su scala regionale.

Circoli cinematografici di cultura.

Riconoscimento alle associazioni nazionali, cui aderiscano circoli funzionanti da un biennio in almeno dodici comuni complessivamente dislocati in tre Regioni.

Vincolo per le associazioni nazionali: che lo statuto preveda la convocazione di un congresso almeno biennale dei circoli aderenti, l'elezione degli organi direttivi e l'approvazione assembleare dei bilanci.

Vincoli statuari per i singoli circoli: svolgere attività culturali nell'ambito dei mezzi di comunicazione audiovisuale, senza fini di lucro; riservare le proiezioni ai propri soci (d'età superiore ai 16 anni), muniti di tessera vidimata dalla SIAE.

Sulle quote versate dagli iscritti e sugli incassi derivanti da eventuale vendita di biglietti, non è dovuto alcun contributo erariale.

Esenzione dal pagamento di imposte e di altri diritti relativi alla registrazione di atti costitutivi, effettuabile anche presso gli uffici comunali.

Riconoscimento di sezioni o di singoli circoli, che si rivolgono specificamente al pubblico dei minorenni, demando alle associazioni nazionali cui essi chiedono di aderire.

Concessione di sovvenzioni in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati alla Commissione centrale per la cinematografia da ciascuna associazione nazionale.

Circuito culturale.

Purché svolgano attività di animazione in collaborazione con le istituzioni decentrate del territorio e con associazioni culturali e non vendano biglietti di costo superiore al 60 per cento del prezzo più alto praticato nel comune, le sale d'essai (il cui riconoscimento è affidato ai comuni su parere conforme dei comitati regionali e su richiesta degli interessati e su presentazione di una associazione nazionale dei circoli cinematografici di cultura) hanno diritto alla totale detassazione e a un contributo statale pari al 10 per cento del prezzo medio netto praticato su scala regionale per ciascun biglietto venduto fino a un massimo di 2.000 presenze settimanali.

Identiche agevolazioni da riservare alle sale specializzate in programmi di cortometraggi, film per ragazzi, documentari, film di archivio e materiali audiovisivi diffusi a supporto magnetico.

Classificazione di « film d'arte e d'essai » per le pellicole di particolare rilievo artistico e culturale che siano proiettate in sale non classificate « d'arte e d'essai »: si accorda una detassazione pari al 50 per cento.

La catalogazione di « film d'arte e d'essai » è demandata, su richiesta degli interessati, a una commissione nazionale composta da membri designati dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, dalle associazioni dei critici e dagli organismi rappresentativi del cinema d'essai.

I film distribuiti dalle Cineteche, che ricevono sovvenzioni pubbliche, sono automaticamente considerati « d'arte e d'essai ».

Le proiezioni promosse, senza fini di lucro, da cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, centri sociali, biblioteche, circoli aziendali, organismi territoriali, associazioni di cultura, partiti e sindacati, enti locali, sale del circuito pubblico sono esonerate dal pagamento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici.

Film in lingua originale.

I film stranieri proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli, godono dello stesso trattamento fiscale riservato ai prodotti di nazionalità italiana e pertanto sono detassati del 50 per cento.

Incentivi alla distribuzione.

Alle società distributrici, che abbiano un listino formato per tre quarti da film d'essai e da film nazionali prodotti con il concorso del finanziamento pubblico: contributi per la stampa delle copie e per altre lavorazioni tecniche fino alla concorrenza massima di dieci milioni per ciascuna pellicola.

Importazione film destinati al circuito culturale.

L'importazione di lungometraggi, cortometraggi e mediometraggi classificati « di arte e d'essai » o destinati alle sale specializzate è esente dal pagamento dei diritti doganali e dalle restrizioni valutarie, qualora la transazione valutaria non superi i dieci milioni. Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura sono abilitate a importare film che saranno diffusi nell'ambito dei circoli stessi: le operazioni sono affrancate dal pagamento di diritti doganali.

Attività culturali di rilievo nazionale.

Ampio finanziamento, da parte della Commissione centrale per la cinematografia, alle associazioni cinematografiche, alle attività culturali delle organizzazioni professionali, alle iniziative editoriali che incrementino l'approfondimento degli studi e della ricerca nel settore dei mezzi audiovisivi, eccetera.

Patrimonio culturale cinematografico.

Per ciascun film italiano di lungo, corto e medio metraggio, di qualsiasi natura, proiettato nelle sale commerciali, una copia sarà depositata presso la Cineteca nazionale a scopo conservativo e per assicurarne la conoscenza a fini culturali. Previo indennizzo delle spese relative alla stampa di una copia, le imprese distributrici sono tenute a rilasciare alla Cineteca Nazionale, dietro sua richiesta, un esemplare dei film stranieri destinati alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche.

Produzione e diffusione di corto e mediometraggi.

Il finanziamento o l'acquisizione di corto e mediometraggi (anche a disegno animato) progettati o realizzati da imprese private, da cooperative, associazioni culturali, organismi scolastici o universitari è demandato alle regioni, sentito il parere vincolante dei Comitati regionali per la cinematografia.

I corto e mediometraggi saranno diffusi dal centro culturale per la promozione cinematografica e irradiati via etere dall'ente concessionario per le trasmissioni televisive. Qualora singoli cortometraggi siano presentati ad integrazione degli spettacoli cinematografici, purché se ne indichino i titoli nei materiali informativi esposti al pubblico, gli esercenti beneficiano di un abbuono pari al 3 per cento dei diritti erariali introitati. Le inadempienze sono colpite con il ritiro della licenza di agibilità.

Fondo annuo a disposizione per il complesso delle attività culturali : 20 miliardi.

Intervento diretto dello Stato nella cinematografia.

Distacco dell'attuale gruppo cinematografico pubblico dal sistema delle Partecipazioni statali e sua riorganizzazione in

un organismo denominato « Centro culturale per la promozione cinematografica », posto alle dipendenze del Ministero del turismo e dello spettacolo e avente personalità giuridica di diritto pubblico. Il Centro è proprietario del pacchetto azionario relativo a tre società operanti nel campo del noleggio e dell'esercizio, delle cinematografie specializzate e dei servizi tecnici, ciascuna delle quali è retta da un amministratore unico. Al Centro sono raccodate (tramite costituzione di una apposita agenzia) le attività di propaganda e diffusione del film italiano all'estero nonché le attività produttive del Centro sperimentale di cinematografia (tramite stipulazione di convenzioni). Il consiglio di amministrazione del Centro culturale di promozione cinematografico è composto da esperti designati dalle regioni, dalle più rappresentative Confederazioni sindacali del lavoro e delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, scelti sulla base di una rosa di nominativi indicati dalle associazioni sindacali e professionali del cinema.

È prevista l'istituzionalizzazione di una Consulta aperta alle rappresentanze delle categorie cinematografiche. *Fondo annuo a disposizione: 20 miliardi.*

Registrazione spettacoli teatrali.

Si demanda alla Sezione « Cinematografie specializzate » del Centro culturale di promozione cinematografica il compito di registrare i più significativi spettacoli teatrali messi in scena da compagnie che usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali. I materiali registrati non potranno essere oggetto di alcun commercio e saranno accessibili unicamente a scopo di documentazione e per motivi di studio.

Rapporti cinema-TV.

Contingentamento all'antenna: trasmissione di un numero di film settimanalmente non superiore al 30 per cento del-

le emissioni settimanali e serali (dalle ore 19 alle 1). La trasmissione dei film, limitatamente alla fascia oraria indicata, non è consentita nei giorni festivi e prefestivi. Dal contingentamento sono esclusi i film del periodo « muto », i film stranieri in lingua originale, i film prodotti dalle aziende televisive nazionali e i film italiani e stranieri che non abbiano avuto programmazione nel circuito commerciale delle sale cinematografiche.

Vincolo per le emittenti televisive a dedicare il 30 per cento dei programmi cinematografici a film di nazionalità italiana e per la RAI-TV a diffondere via etere i lungometraggi e i cortometraggi prodotti o acquisiti dal Centro culturale di promozione cinematografica.

Per ogni film trasmesso su un'area di utenza pari all'intero territorio nazionale, le emittenti televisive corrispondono una tassa di lire 7.500 (riducibili a lire 5.000 ove si tratti di film nazionali) per ciascun minuto di programma, da evolvere al fondo per la cinematografia.

Le aliquote sopra indicate vengono proporzionalmente ridotte per le trasmissioni di film effettuate su aree di utenza minore.

Obbligo, per gli esercenti televisivi, di tenere un registro dei film trasmessi, debitamente vistato dalla SIAE, e sanzioni severe (multe da 1 milione a 10 milioni di lire) per le infrazioni.

Il 50 per cento dei telefilm e dei programmi culturali, educativi e ricreativi trasmessi da emittenti televisive dovrà essere prodotto dalle stesse emittenti o da queste coprodotte con una quota di partecipazione non inferiore al 30 per cento.

Si demanda alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sulla RAI-TV il compito di stabilire la somma da stanziare nel bilancio del servizio di teleradiodiffusione a favore della produzione di film prioritariamente destinati al normale circuito cinematografico. Tale somma dovrà essere rapportata al numero dei film programmati dallo ente concessionario nell'anno precedente.

Prevedere uno spazio equivalente a 5 ore mensili per trasmissioni che, con lo

apporto delle associazioni degli autori, della critica e delle organizzazioni del pubblico contribuiscano alla conoscenza, all'analisi e al dibattito dei problemi riguardanti il fenomeno cinematografico nella molteplicità dei suoi aspetti.

Per favorire lo studio dei rapporti e il coordinamento fra cinema e televisione, la Commissione centrale della cinematografia sarà aperta a rappresentanze dello ente concessionario di servizi di teleradiodiffusione nazionale e a rappresentanze delle emittenti televisive private.

Istituzione di un organismo per pianificare i programmi annuali, allestiti dalla RAI-TV e dal Centro culturale per la promozione cinematografica, e per l'utilizzazione dei servizi tecnici.

Commissione centrale per la cinematografia.

Allargamento alle rappresentanze delle regioni, degli enti locali, delle Confederazioni del lavoro, della cooperazione culturale, dei cinema d'essai.

La riforma, che auspichiamo, poggia sul cardine di una modifica in virtù della quale si intende abolire il sistema dei contributi alla cinematografia, detto dei « ristorni ». A questa determinazione, condivisa anche dal partito socialista, siamo giunti, tenendo conto di alcuni elementi incontrovertibili:

1) che le provvidenze statali proporzionate agli incassi del film, in prevalenza giovani ai prodotti che hanno un più alto rendimento commerciale e non alla produzione nel suo complesso;

2) che i ristorni sono erogati con grandi ritardi e pertanto, a causa del lungo iter burocratico, finiscono per vanificare i relativi benefici;

3) che, in una fase contraddistinta da carenze di capitali e da crescenti rischi e difficoltà per consentire la combinazione di film, ogni dispositivo di sostegno economico, che entri in vigore quando il prodotto cinematografico ha terminato il suo

ciclo di sfruttamento, non facilita la realizzazione di nuovi progetti e non moltiplica e non intensifica le occasioni di lavoro.

Donde la inevitabilità che si sposti l'intervento della collettività nello stadio preliminare alla produzione, configurandolo sotto forma di ampie e generalizzate agevolazioni creditizie, congiunte ad un innalzamento degli abbuoni erariali a favore dei film nazionali: ciò al fine di riattivare l'iniziativa imprenditoriale, rinvigorire la fascia dei prodotti medi, proteggere il nostro cinema dalla concorrenza americana, combattere la disoccupazione, preservare i livelli occupazionali.

Di pari passo, attraverso sensibili alleviamenti fiscali, concessioni creditizie e appositi finanziamenti, si mira alla salvaguardia e al riassetto del piccolo esercizio che, duramente offeso dalla attuale crisi, minaccia di scomparire e di far crollare, con la sua caduta, larga parte del mercato. Se una tale eventualità si avverasse si assisterebbe, oltre che ad un ulteriore depotenziamento del consumo (depotenziamento che avrebbe conseguenze esiziali nella economia del cinema italiano), alla attenuazione sensibile di quei caratteri di partecipazione sociale che finora ha avuto la comunicazione cinematografica.

Inoltre, abbiamo voluto portare in primo piano, nel nostro disegno, i collegamenti fra cinema e TV per far sì che, senza alterare le rispettive peculiarità, non solo siano di gran lunga circoscritti e limitati i danni provocati alle attività cinematografiche dalla valanga di film abbattutasi sui teleschermi, ma che le emittenti televisive, invece di attingere esageratamente al repertorio dei film, valorizzino i vivai del cinema italiano. In questo quadro, un ragguardevole rilievo acquista anche l'incentivazione rivolta a film che, realizzati con una formula partecipativa e con una struttura cooperativistica, abbiano requisiti di ricerca culturale e artistica ed esperimentino nuovi procedimenti linguistici o segnino l'esordio di nuovi autori.

In definitiva, così si aumentano le possibilità concrete di espressione e si con-

trastano le limitazioni oggi spesso imposte dalle tendenze più timide e conservatrici emergenti nel mercato e nella organizzazione industriale.

Gli altri aspetti profondamente innovatori del progetto comunista, concernono:

1) il decentramento di numerose competenze e funzioni agli enti locali e alle regioni, sedi di una espansione culturale sempre più connessa alle realtà locali e tesa ad esaltare le nervature della società civile e le autonomie;

2) la crescita e il rafforzamento dell'associazionismo, delle istituzioni, dei centri e di movimenti che operano per la elevazione della coscienza critica in larghe masse di cittadini, e per la diffusione della cultura cinematografica nel mondo scolastico e universitario;

3) la nascita di circuiti che, costituiti dalla iniziativa pubblica e dalla iniziativa privata, offrano agli spettatori un orizzonte conoscitivo più vasto e differenziato;

4) gli incentivi alla distribuzione di film in lingua originale e di film italiani e stranieri di qualità, i crediti e le sovvenzioni ai consorzi del piccolo esercizio, la parziale detassazione a favore dell'investimento di capitali nell'industria cinematografica, i meccanismi per accelerare la riscossione degli incassi;

5) la trasformazione del gruppo cinematografico pubblico in un incisivo fattore promozionale e in un servizio di utilità sociale. Quello della promozione culturale, nel suo insieme, è un settore che, puntualmente sacrificato dalle precedenti legislazioni, dovrà ricevere impulsi sostanziosi per concorrere alla salvezza del cinema italiano, inseparabile da una maggior qualificazione culturale dei film corrispondente a una « domanda » sempre più selettiva e a bisogni sempre più esigenti.

È in corso ormai anche in Italia, e sempre più radicale, una mutazione delle vecchie articolazioni organizzative del cinema. A nostro giudizio, occorre che que-

sto processo non si traduca né in un impoverimento delle forze produttive, né in un indebolimento del mercato, né nella concentrazione dei mezzi industriali nelle mani di pochi gruppi finanziari e commerciali.

Al contrario, guardiamo a questo processo come ad una realtà su cui influire per dar solidità e maggior consistenza alle strutture del cinema italiano, ma anche per accrescere l'indipendenza dei realizzatori di film e per ridurre i condizionamenti che sono d'intralcio al pieno dispiegamento delle qualità inventive ed espressive insite nella pratica cinematografica. Aprire nuovi spazi, più liberi, ai produttori di forme cinematografiche è una mèta verso la quale si protende la nostra proposta legislativa e aprirli anche all'informazione su quanto di più significativo si edita nel mondo e che fatica, nel nostro paese, ad approdare agli schermi. Aprirli questi spazi nuovi affinché i destinatari della comunicazione audiovisiva siano sempre meno soggetti passivi ed estraniati dai meccanismi che presiedono alla produzione e alla diffusione cinematografica e vieppiù invece si stabiliscano rapporti di interazione. La promozione e l'allargamento delle basi materiali su cui si reggono le iniziative, gli istituti, i circuiti culturali occupano perciò un posto determinante confronto agli ordinamenti del passato affinché, in una più intensa e vivace dialettica delle idee e delle tendenze, da questo versante vengano anche all'industria suggestioni che la spingano a non cristallizzarsi.

È ovvio che per una cinematografia, come quella italiana, e per concretare i disegni da noi prospettati, l'impegno e l'aiuto dello Stato diventano una necessità imprescindibile, in termini di sostegni finanziari più congrui, ma anche in termini di oculatezza amministrativa, di lotta allo sperpero e di un sistema di garanzie che allontanano i pericoli della incompetenza, della discriminazione ideologica, della lottizzazione, dell'abuso di discrezionalità.

Abbiamo contenuto entro limiti assai circoscritti le facoltà attribuite a comitati

e a commissioni, e le abbiamo individuate soltanto là dove la meccanica dell'automatismo è impraticabile, pena diversamente lo svuotamento della legge.

Nei pochi casi previsti abbiamo, tuttavia, avuto l'accortezza di rimandare il giudizio ad organi largamente rappresentativi che per la loro composizione, per la loro stessa natura, per la dinamica del funzionamento si prestano a un controllo democratico sull'operato pubblico. Un controllo, sia chiaro, che avrebbe una modesta efficacia se si esaurisce nell'esercizio del diritto alla critica e alla contestazione e non si evolvesse in un costume intonato alla massima correttezza, al disinteresse personale, al rispetto per il pluralismo delle idee.

La preoccupazione, che maggiormente abbiamo avuto, è consistita nel garantire al cinema italiano i mezzi per superare la crisi in cui esso si dibatte, iniziando un ciclo di trasformazioni che estendano i confini della libertà e realizzino i principi di una democrazia culturale. In questo senso, un complemento imprescindibile e inderogabile verrà alla legge economica dalla abolizione della censura amministrativa, salvo il controllo sulla visione dei film per i minorenni, nonché dalla revisione delle norme del codice penale in materia di spettacoli cinematografici e teatrali, nella scia di una moderna interpretazione del dettato costituzionale.

Sugli operatori economici della cinematografia e su quanti in questo campo agiscono ricade la responsabilità di dar libero gioco alla creatività.

Alle forze politiche, e anzitutto ai partiti della sinistra, spetta battersi affinché siano predisposti gli strumenti legislativi atti a risollevarle le sorti del cinema italiano, nella consapevolezza, tuttavia, che l'applicazione della futura legge e la vigilanza su di essa esigeranno una dedizione costante nonché l'enucleazione di un vero e proprio piano di sviluppo, messo a punto con il concorso delle categorie cinematografiche.

Il confronto parlamentare permetterà, infine, di riprendere il dibattito sulla spesa pubblica in rapporto alle esigenze di progresso culturale e sociale, che ancor più si accentuano e si impongono in una congiuntura come quella che stiamo vivendo.

Evitando di incoraggiare manifestazioni di assistenzialismo parassitario, sarà opportuno rinvigorire il sostegno a un'industria vacillante, ma che nei suoi film più pregnanti ha espresso criticamente l'immagine dei travagli nazionali; così come sarà doveroso risarcire gli istituti, le iniziative e le organizzazioni culturali per la scarsa considerazione finora loro tributata.

Nel marzo scorso, presentando la nostra proposta di legge, osservavamo: « Non disponiamo di molto tempo, non ci sono consentiti indugi e ritardi... Il cinema italiano è in preda alla disperazione ». Ad alcuni mesi di distanza da quella data, non esiteremmo a pronunciarci allo stesso modo. Gli aggettivi possono essere più o meno sfumati, ma non ribaltano l'essenza delle cose. La verità è che il 1980 sarà un anno cruciale per il cinema

italiano: o si varerà una riforma legislativa oppure l'industria cinematografica nazionale sarà condannata a un ridimensionamento drastico. Comunisti e socialisti sono venuti puntuali all'appuntamento, ma hanno dovuto constatare e ancora oggi constatano l'assenza del Governo e della Democrazia Cristiana. Da questa parte si osserva il più assoluto silenzio. Non una ipotesi di nuova legge per il cinema, nemmeno le linee generali di uno schema programmatico: soltanto vaghe promesse che hanno scarso valore e comunque non sono state rispettate.

Tanta insensibilità, tanta inerzia, tanta irresponsabilità fanno sì che il quadro complessivo della cinematografia italiana si stia deteriorando, agli estremi di una riparabilità assai onerosa e forse troppo tardiva. Al giustificato malcontento dei lavoratori, alla paura avviluppante, ai guasti quotidianamente arrecati, si aggiunge, nello sconcerto sempre più diffuso e nell'esasperazione, il rischio che esplodano risentimenti e conflitti all'interno delle singole categorie e che si inneschino spinte disgregatrici. Urge che il Parlamento aiuti il cinema italiano a rinnovarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Lo Stato, considerando la cinematografia mezzo di espressione artistica e culturale, strumento di elevazione della persona umana e delle sue capacità conoscitive e critiche, disciplina le attività cinematografiche allo scopo di:

1) garantire la più ampia libertà di ricerca e di espressione artistica e culturale;

2) elevare la cultura e affinare la sensibilità dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate di vita;

3) agevolare la produzione cinematografica nazionale con particolare riferimento alle iniziative che prevedano la partecipazione di autori, attori e tecnici ai costi e ai rischi dell'impresa;

4) favorire la più efficace interazione fra intervento pubblico ed intervento privato, per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione nazionale;

5) assicurare la conservazione del patrimonio filmico;

6) riconoscere e potenziare il ruolo delle Regioni e degli enti locali in campo cinematografico;

7) agevolare sempre più stretti rapporti tra cinema, teleradiodiffusione a livello nazionale e locale, ed altri strumenti di comunicazione audiovisiva;

8) agevolare i rapporti economici e gli scambi culturali tra la cinematografia italiana e gli organismi cinematografici pubblici e privati di altri paesi.

ART. 2.

(Competenze del ministero del turismo e dello spettacolo).

Fino a quando si provvederà con legge a riordinare il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed a trasferire ad

esso le attribuzioni in materia cinematografica, il Ministero del turismo e dello spettacolo esercita le competenze per l'attuazione dei provvedimenti stabiliti nella presente legge.

È abolito il comitato permanente interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

ART. 3.

*(Commissione centrale per
la cinematografia).*

La commissione centrale per la cinematografia, di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è disciplinata dalla presente norma.

La commissione esamina i problemi generali della cinematografia, con particolare riguardo al suo sviluppo culturale, artistico e sociale; esercita inoltre gli altri compiti assegnati espressamente ad essa dalla presente legge.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta da:

- 1) il direttore generale dello spettacolo;
- 2) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 3) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 5) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- 6) un rappresentante del Centro culturale per la promozione cinematografica, di cui al successivo articolo 35 della presente legge;
- 7) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;
- 8) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9) tre rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura riconosciuti a norma del successivo articolo 24;

10) un rappresentante delle associazioni dei cinema d'arte e *d'essai*;

11) due rappresentanti delle associazioni degli autori cinematografici;

12) due rappresentanti delle associazioni degli attori;

13) due rappresentanti dei critici cinematografici designati dalle associazioni di categoria;

14) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo;

15) due rappresentanti delle associazioni dei produttori;

16) un rappresentante dell'associazione dei noleggiatori di films;

17) due rappresentanti dell'associazione degli esercenti cinematografici;

18) tre rappresentanti dell'ente concessionario dei servizi di radiotelediffusione nazionale;

19) un rappresentante dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

20) un rappresentante della cinematografia scientifica, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

21) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

22) tre esperti designati dalle Regioni, ad opera della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

23) tre esperti designati dall'Associazione comuni d'Italia;

24) un esperto designato dalle associazioni nazionali delle società cooperative.

Per ogni membro della Commissione centrale deve essere designato e nominato un supplente.

I membri della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica un anno.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto di voto, esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

La Commissione centrale per la cinematografia può riunirsi in seduta congiunta con il comitato per il credito cinematografico, di cui al successivo articolo 6, per l'esame e la soluzione di problemi comuni, su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo o di un terzo dei componenti la commissione o della metà dei componenti il comitato per il credito.

Le funzioni di segretario sono esercitate da due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro, di propria iniziativa, o quando sia stata avanzata richiesta motivata di convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti la Commissione. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli atti della Commissione centrale sono pubblici.

ART. 4.

(Competenza per le sanzioni contro le violazioni delle norme sulla programmazione obbligatoria).

La Commissione, di cui all'articolo 51 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è soppressa ed i compiti ad essa spettanti sono affidati al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

(Comitato per il finanziamento di films di ricerca artistica e culturale).

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il Comitato per il finanziamento di films di ricerca artisti-

ca e culturale, composto da 15 membri, da scegliere, fra persone di riconosciuta qualificazione culturale, in base alla seguente procedura: la designazione spetta ad una rappresentanza unitaria dei comitati regionali per la cinematografia, di cui al successivo articolo 8, composta di un membro per ogni comitato e viene effettuata nell'ambito di una rosa di 36 nominativi proposti per un quinto dalle associazioni nazionali degli autori, per un quinto dalle associazioni nazionali dei critici, per un quinto dalle associazioni nazionali degli attori, per un quinto dalle associazioni nazionali dei produttori cinematografici e per un quinto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

I membri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente e due vicepresidenti; decide a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Comitato, ove vi sia l'accordo di tutti i suoi membri, può operare articolandosi al proprio interno in tre sezioni, presiedute, rispettivamente, dal presidente del Comitato stesso e dai due vice presidenti.

In tal caso, ogni sezione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Prima della delibera, ciascun membro della sezione può chiedere che l'esame del caso sia devoluto al Comitato in seduta plenaria.

Contro la delibera di non accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento di films di ricerca artistica e culturale, pronunciata da una sezione, può essere proposto da chi vi abbia interesse, ricorso al Comitato in seduta plenaria, secondo le modalità disposte dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto. Tutte le delibere del Comitato debbono essere adeguatamente motivate.

ART. 6.

(Comitato per il credito cinematografico).

Il Comitato per il credito cinematografico, previsto dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è disciplinato dalla presente norma.

Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo;
- d) due rappresentanti del Centro culturale per la promozione cinematografica di cui al successivo articolo 35;
- e) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
- g) un esperto designato dalle più rappresentative associazioni nazionali delle imprese cooperativistiche;
- h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

ART. 7.

(*Competenze regionali*).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel quadro dei compiti di promozione educativa e culturale ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e secondo i rispettivi statuti, favoriscono lo sviluppo della cinematografia a livello locale, soprattutto al fine di salvaguardare il valore culturale e sociale, rilevando i bisogni e le condizioni di sviluppo, nel proprio ambito territoriale, per garantire una più piena libertà di espressione e comunicazione cinematografica.

In particolare, spetta alle Regioni:

a) programmare a livello regionale, con la partecipazione degli enti locali, lo sviluppo della cultura cinematografica, con particolare riferimento alla costituzione di circuiti culturali di sale cinematografiche e alla formazione di consorzi aventi il fine di favorire la diffusione della cinematografia specialmente nelle piccole comunità, nelle zone periferiche nelle quali le condizioni economico-sociali sono particolarmente degradate, ovvero nelle frazioni e nei quartieri;

b) promuovere attività culturali attinenti alla cinematografia, a livello regionale, ed erogare sovvenzioni per mostre cinematografiche, istituzioni, iniziative di interesse regionale, pubbliche o private, nello stesso settore, effettuare studi e rilevazioni;

c) istituire direttamente cineteche o biblioteche specializzate a livello regionale e favorire associazioni, cineteche, organismi ed istituzioni culturali, anche editoriali, operanti localmente in campo cinematografico;

d) finanziare corto e mediometraggi;

e) promuovere, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, la formazione di tecnici ed operatori cinematografici, e particolarmente di persone culturali preparate per agevolare la diffusione e la comprensione critica delle opere cinematografiche ed audiovisive;

f) fissare, sentiti i comitati regionali di cui al successivo articolo ed in coerenza con i fini di sviluppo e di riequilibrio culturale perseguiti con la programmazione di cui alla precedente lettera a), i criteri per l'autorizzazione alla costruzione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici; all'ampliamento di sale o arene già in attività; alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche e spettacoli misti;

g) ordinare su tutto il territorio regionale la verifica, di cui all'articolo 34 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, affidandone l'esecuzione alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alle quali restano affidati i poteri di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 34 ultimo citato, intendendosi sostituito nella lettera b) al Ministero del turismo e dello spettacolo il comune competente.

ART. 8.

(Comitati regionali per la cinematografia).

Allo scopo di fornire agli organi statutariamente competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano organismi con compiti consultivi e propositivi, che offrano la propria collaborazione anche agli enti locali e alle associazioni ed istituzioni pubbliche o private, operanti a livello regionale in campo cinematografico, nonché allo scopo di svolgere rilevazioni e studi per accertare il livello di cultura e sensibilità cinematografica esistente nella regione e il grado potenziale di intervento pubblico e privato, a livello regionale, nel settore cinematografico, ogni regione istituisce un comitato regionale per la cinematografia, composto in modo da rappresentare gli enti locali e le forze sociali e culturali interessate alla cinematografia.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In particolare, il comitato fornisce indicazioni per favorire la collaborazione fra cinema e televisione a livello locale; per promuovere la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva nella scuola e nei luoghi di lavoro.

ART. 9.

(Attribuzione ai comuni - Apertura di sale cinematografiche).

Ai comuni interessati è attribuita la competenza, di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Ai comuni, inoltre, è attribuita la competenza a rilasciare le autorizzazioni, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'osservanza dei criteri fissati dalle regioni a norma del precedente articolo 7 lettera f) della presente legge.

Le autorizzazioni rilasciate a norma del comma precedente non sono cedibili e decadono, se l'attività cui si riferiscono non viene esercitata entro un anno dalla data di notifica del provvedimento agli interessati.

La funzione, di cui all'articolo 33 della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, è attribuita ai comuni interessati, intendendosi sostituito nella commissione ivi prevista all'ingegnere del genio civile un ingegnere dell'ufficio tecnico comunale o, in assenza, un professionista nominato con deliberazione della giunta comunale.

Fermo restando l'obbligo delle licenze di idoneità e di sicurezza dei locali adibiti a sale cinematografiche, di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 19, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'apertura di sale ed arene cinematografiche è libera per:

a) le sale cinematografiche classificate « cinema d'arte e *d'essai* »;

b) le sale che, a norma del successivo articolo 25, sono riconosciute dedite a programmazioni specializzate;

c) le sale cinematografiche gestite dai centri culturali e sociali, che svolgono attività plurifunzionali nel campo delle discipline artistiche, teatrali ed audiovisive;

d) le sale cinematografiche gestite da enti locali, da enti morali o dalle associazioni culturali, di cui alla lettera c) del precedente articolo 7;

e) le sale cinematografiche che proiettino unicamente film in formato ridotto;

f) le sale cinematografiche che praticino tariffe di ingresso non superiori al 50 per cento di quello medio regionale registrato dalla SIAE nell'anno precedente;

g) le sale cinematografiche gestite dal Centro culturale per la promozione cinematografica ovvero della Cineteca nazionale o dalle cineteche, di cui alla lettera c) del precedente articolo 7.

Le licenze di agibilità cui, a distanza di un anno dalla data di concessione, non corrispondano esercizi in piena funzione, sono considerate decadute.

Le autorizzazioni già concesse ad enti locali o ad enti pubblici e ad enti morali non possono essere cedute, neppure temporaneamente, a privati, singoli o associati che operino a fini commerciali.

ART. 10.

(Riconoscimento della nazionalità del film italiano).

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di durata non inferiore a sessanta minuti primi, a soggetto o a carattere documentario.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto e girato in versione originale italiana, da persone, imprese o società aventi la cittadinanza o nazionalità italiane e distribuito da società aventi nazionalità italiana che abbiano in listino non meno del 50 per cento di film nazionali, purché concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto da un autore italiano;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) che il regista sia italiano o risieda in Italia da almeno cinque anni, e italiani in maggioranza siano gli sceneggiatori;

c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad attori italiani che interpretino il proprio ruolo nella completezza della voce e del volto;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati — musicisti, scenografi, costumisti, direttori della fotografia, operatori, montatori, fonici, aiuto registi, direttori di produzione, segretari di produzione, truccatori — impiegati nei film siano per tre quarti italiani;

e) che siano italiane la restante parte del personale tecnico, oltre quelle elencate nella precedente lettera d), e le maestranze;

f) che le lavorazioni tecniche e di sviluppo, stampa e sonorizzazione siano effettuate in stabilimenti appartenenti ad imprese italiane;

g) che le riprese in teatri di posa siano avvenute in studi appartenenti ad imprese italiane e dislocati sul territorio nazionale;

h) che le riprese in interni e mediante registrazione sonora diretta abbiano avuto luogo, nella misura del 70 per cento, in teatri di posa adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro.

L'impiego dell'intera colonna sonora originaria o di parti di essa nell'edizione definitiva è facoltativo.

Eccezionalmente e per particolari esigenze tecnico espressive o per le caratteristiche genotipiche dei personaggi possono essere consentite deroghe alla norma, di cui alla precedente lettera c), mediante autorizzazione concessa dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere di un comitato appositamente costituito in seno alla Commissione centrale per la cinematografia e composto da cinque membri in rappresentanza delle cate-

gorie degli attori, degli autori, dei produttori e dei critici cinematografici — quest'ultimo con funzioni di presidente — e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Con le stesse modalità previste nel comma precedente possono essere autorizzate eventuali deroghe al disposto della lettera *h*), per comprovati motivi tecnici e artistici.

Ai fini del rilascio delle dichiarazioni di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente alla copia campione del film, istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti, di cui al presente articolo, secondo modalità indicate dal Ministro con proprio decreto.

ART. 11.

(Coproduzioni).

Per coproduzioni si intendono i films prodotti con la partecipazione finanziaria di imprese straniere; esse godono dei benefici previsti per i film riconosciuti nazionali.

Al fine di quanto sopra, un'impresa produttrice italiana può partecipare al finanziamento di un film di coproduzione in posizione minoritaria solo se il film precedentemente prodotto sia di coproduzione maggioritaria o di produzione nazionale.

Nella globalità dei film coprodotti in un intero anno solare, la partecipazione di autori, attori e tecnici italiani non può essere proporzionalmente inferiore alla quota di capitale italiano investito nelle coproduzioni.

ART. 12.

(Programmazione obbligatoria).

I lungometraggi, che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana, sono ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli esercenti di sale cinematografiche devono riservare un minimo di 30 giorni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per ciascun trimestre alla proiezione secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria da non oltre 5 anni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto da emanarsi, sentita la commissione centrale per la cinematografia, può aumentare il numero dei giorni a trimestre da riservare alla programmazione obbligatoria, tenuto conto dell'andamento della produzione nazionale e delle condizioni dei settori della distribuzione e dell'esercizio di sale cinematografiche. Qualora sia rilevata infrazione agli obblighi, di cui ai precedenti commi l'autorità di polizia amministrativa dello spettacolo, che abbia rilevato la contravvenzione, ne dà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro, sentite le motivazioni addotte dall' esercente nei cui confronti è stata rilevata infrazione, qualora accerti la contravvenzione all'obbligo della programmazione di cui ai commi precedenti, dopo aver valutato le giustificazioni addotte dall'interessato, stabilisce un termine entro il quale l'inadempiente è tenuto a reintegrare il numero delle giornate complessive di spettacolo fissate per la proiezione di film nazionali e può comminare la sanzione della chiusura della sala da uno a tre mesi.

Trascorso il termine fissato per il reintegro a norma del comma precedente, senza che sia stato adempiuto all'obbligo della programmazione di film nazionali, il Ministro può disporre la chiusura della sala cinematografica da sei mesi ad un anno. La stessa sanzione può essere immediatamente comminata, in caso di recidiva nell'infrazione.

ART. 13.

(Incentivi alla programmazione dei films nazionali e in lingua originale).

I films, che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana e siano stati ammessi alla programmazione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

obbligatoria, usufruiscono di un abbuono pari al 50 per cento dell'imposta sugli spettacoli, di cui al successivo articolo 22.

Di tale abbuono beneficiano in parti uguali l'impresa produttrice, l'impresa di noleggio e gli esercenti che abbiano programmato i films.

Godono di un medesimo abbuono i films in possesso della nazionalità di uno dei paesi della CEE, ove nella nazione di appartenenza sussistano condizioni di reciprocità a favore dei film di nazionalità italiana, e quelli di nazionalità straniera, proiettati in lingua originale, anche se provvisti di sottotitoli in italiano.

ART. 14.

(Contributo sugli interessi sui mutui concessi per la produzione cinematografica).

Il fondo speciale, costituito a norma del primo comma dell'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, è disciplinato dalla presente norma.

Sul fondo vengono corrisposti contributi, esenti da qualsiasi onere fiscale, sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale della predetta Sezione sul fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

I contributi, di cui al comma precedente, vengono corrisposti per una durata non superiore a 18 mesi, su operazioni di prestito non eccedenti complessivamente i 2/3 del costo globale di produzione accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione e, in ogni caso, su operazioni di prestito non superiore a un miliardo di lire.

Sul fondo, di cui al primo comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti, esenti da oneri fiscali, contributi, per una durata non superiore a 10 anni, sugli interessi sui mutui concessi per

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il finanziamento dei lavori concernenti la apertura, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche.

I contributi, di cui al precedente comma, possono essere corrisposti sui mutui che non superino, per ciascuna sala cinematografica, la somma di lire 150 milioni o, comunque, sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.

Sul fondo speciale, di cui al primo comma, possono essere accordati contributi anche per gli interessi dovuti per operazioni creditizie a favore di consorzi tra sale appartenenti alle categorie del piccolo esercizio, nonché per gli interessi dovuti per operazioni creditizie a favore dei film di ricerca culturale ed artistica di cui al successivo articolo 18.

Contributi sugli interessi, esenti da qualsiasi onere fiscale, possono essere assegnati, sullo stesso fondo, relativamente a finanziamenti effettuati a favore delle industrie tecniche cinematografiche per il rinnovo e la ristrutturazione degli impianti e per la ricerca tecnologica.

La corresponsione dei contributi sugli interessi, previsti nei commi precedenti, viene effettuata, su parere vincolante del Comitato per il credito cinematografico.

Il fondo, di cui al primo comma, è alimentato dal Fondo di dotazione per la cinematografia, di cui al successivo articolo 15, in una misura stabilita annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, provvede di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del Fondo, di cui al primo comma, e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico approvato con decreto del Presidente

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978, deve essere modificato, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, allo scopo di armonizzare le disposizioni con la presente legge.

ART. 15.

(Fondo di dotazione per la cinematografia).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito il Fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica. Tale Fondo è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma di 80 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 120 miliardi di lire da ripartirsi nei due esercizi successivi con la legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468.

Contribuisce ad alimentare il Fondo una somma iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo determinata con la legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1979, n. 468, in relazione ai proventi derivanti allo Stato dall'imposta sugli spettacoli, come modificata dal successivo articolo 22, e dall'imposta sulla trasmissione televisiva dei film disciplinata dal successivo articolo 16.

A partire dall'esercizio 1981 sono soppressi i capitoli 8036 ed 8037 dello stato di previsione delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo; le somme ivi stanziare sono devolute a favore del Fondo, di cui al primo comma della presente norma.

Oltre a quanto stabilito nel terz'ultimo comma del precedente articolo 14, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, provvede per ogni esercizio finanziario a suddividere la somma globale stanziata nel Fondo per il finanziamento delle attività di cui ai successivi articoli 17, 18 e 23, della presente legge.

Per il finanziamento dei programmi regionali, di cui alla lettera a) del preceden-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te articolo 7, le regioni inviano al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma di sviluppo della cultura cinematografica regionale per l'anno successivo ed il Ministro, sulla base del parere globale espresso dalla Commissione centrale per la cinematografia in merito ai programmi regionali, sentita la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina una quota del Fondo da assegnare alle regioni e la ripartisce fra le regioni medesime in relazione ai programmi da esse presentati.

Alla tesoreria del Fondo, di cui al primo comma, provvede la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia e d'intesa con il Ministro del tesoro.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro procede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti in base ai quali il Comitato per il credito esprime parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti e compie le operazioni relative al finanziamento stesso.

ART. 16.

(Imposta sulla trasmissione televisiva di film).

È istituita l'imposta sulla trasmissione televisiva di films a lungometraggio, di qualsiasi nazionalità.

Essa è dovuta per la trasmissione, a mezzo di impianti di diffusione televisiva, di films che non siano stati prodotti direttamente dagli enti, dalle persone fisiche, dalle associazioni che gestiscono gli impianti medesimi.

L'imposta è fissata in ragione di lire 7.500 per ogni minuto di proiezione, effettuata su un'area di utenza della tele-radiodiffusioni pari all'intero territorio na-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zionale, ridotte a lire 5.000 per i films in possesso di nazionalità italiana e di nazionalità di uno dei paesi membri della CEE, a condizioni di reciprocità. Le aliquote dell'imposta sopra indicate vanno proporzionalmente ridotte per le trasmissioni effettuate su aree di utenza minori.

Gli esercenti gli impianti di diffusione televisiva, di cui ai commi precedenti, devono tenere un registro dei films programmati, debitamente vistato dalla SIAE, con l'indicazione del titolo, della data e dell'orario di programmazione, della ditta produttrice e di quella distributrice, della nazionalità e della durata del film.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per disciplinare, in conformità dei criteri stabiliti nei commi precedenti, l'imposta di cui alla presente norma, con particolare riguardo al sistema di riscossione dell'imposta ed alle sanzioni da comminare per il mancato, ritardato o inesatto pagamento dell'imposta.

ART. 17.

(Finanziamento alla produzione).

I films, ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità italiana, usufruiscono sul Fondo, di cui all'articolo 15, di un finanziamento pari al 30 per cento del loro costo, non gravato da alcun interesse. Tale finanziamento, nella misura massima di 300 milioni, viene concesso anche a film di costo superiore al miliardo.

All'accettazione dei preventivi e all'accertamento dei consumi provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il finanziamento, il cui esatto ammontare viene definito in sede di accettazione di preventivo, deve essere erogato entro un termine massimo di 30 giorni dall'approntamento della copia campione previo accertamento della rispondenza del consuntivo al preventivo accertato, nonché previa dimostrazione che siano stati assolti gli obblighi derivanti da vincoli contrat-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuali di legge comunque connessi alla produzione dei film.

In riferimento a quanto stabilito nel comma precedente, il finanziamento non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo; subisce invece una diminuzione proporzionale qualora il consuntivo risulti inferiore al preventivo.

La restituzione della somma erogata avviene, per il primo 10 per cento al momento in cui inizia la distribuzione del film nelle sale cinematografiche e per il restante 20 per cento dopo che l'impresa produttrice abbia recuperato dalla globalità dei proventi Italia-estero il capitale investito nel film. Ai fini dell'applicazione della presente norma, i costi ed i capitali investiti, anche se maggiori, saranno considerati come non superiori a lire 700 milioni. Ove gli incassi dei film finanziati non fossero sufficienti a consentire il recupero del finanziamento, l'eventuale perdita sarà addebitata al Fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica.

ART. 18.

(Finanziamento per i films di ricerca culturale ed artistica).

Oltre al finanziamento, di cui all'articolo precedente, i films di nazionalità italiana aventi finalità di ricerca culturale ed artistica, che siano realizzati con una formula produttiva tale da prevedere la partecipazione di autori, registi, attori e tecnici ai costi di produzione, usufruiscono, a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 15, di un finanziamento pari al 50 per cento del loro costo, non gravato da alcun interesse, per i films il cui costo, allo stadio di copia campione, non superi le lire 500.000.000, ed in una misura non superiore a lire 250.000.000 per i films il cui costo, alla copia campione, sia ricompreso tra lire 500.000.000 e 1 miliardo. Ai fini della concessione del finanziamento, per partecipazione si intende l'acquisizione da parte di autori, regi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sta, attori nei ruoli principali, scenografo, costumista, direttore della fotografia, montatore, organizzatore generale e direttore di produzione, di quote di proprietà del film nella misura equivalente alla partecipazione effettiva, che non può essere inferiore al 75 per cento dei compensi rispettivamente percepiti da autori, registi e attori principali e al 50 per cento dei compensi percepiti dagli altri soggetti menzionati.

Il finanziamento, il cui ammontare è determinato in sede di accettazione di preventivo, viene erogato nella misura dei 2/3 secondo stati di avanzamento della produzione, accertati dalla SACC della Banca nazionale del lavoro; il restante terzo viene erogato entro un termine massimo di 40 giorni dall'approntamento della copia campione, previo accertamento della rispondenza del consuntivo al preventivo accettato, nonché previa dimostrazione che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti da vincoli contrattuali e di legge, comunque connessi alla produzione del film.

Il finanziamento, di cui alla presente norma, non subisce maggiorazioni ove il consuntivo risulti superiore al preventivo accettato a norma del comma precedente; subisce invece una diminuzione proporzionale ove risulti inferiore.

La restituzione della somma erogata deve avvenire dopo che l'impresa produttrice abbia recuperato dai proventi Italia-estero l'intero ammontare del capitale investito, comprese le partecipazioni.

Ove gli incassi dei films finanziati non siano sufficienti a consentire il recupero del finanziamento, l'eventuale perdita viene addebitata al fondo di dotazione per la promozione culturale e lo sviluppo dell'attività cinematografica.

I beneficiari del finanziamento, di cui alla presente norma, per la realizzazione dei loro films sono tenuti ad avvalersi, a parità di condizioni, della società operante nel settore servizi cinematografici, costituita dal Centro culturale per la promozione cinematografica e possono usufruire del servizio di distribuzione assicurato dal centro medesimo.

L'accertamento della presenza nei films dei requisiti culturali per il finanziamento, di cui alla presente norma, è demandato alla commissione prevista dall'articolo 5 della presente legge.

I films prodotti con il concorso del finanziamento pubblico, entro un periodo non superiore a due anni dalla prima proiezione in pubblico, devono essere resi accessibili, ove se ne faccia richiesta alle ditte produttrici e noleggiatrici, ad organismi in genere interessati alla diffusione e alla valorizzazione culturale della cinematografia. Le quote massime e minime di noleggio vengono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo accordo fra le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei distributori e le associazioni dei circoli cinematografici di cultura, da raggiungere ad opera di una rappresentanza unitaria delle medesime organizzazioni ed associazioni, convocata dal Ministro, secondo una periodicità e modalità fissate dal Ministro stesso con proprio decreto.

In caso di mancato accordo tra le parti, dette quote vengono fissate dal Ministro, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

ART. 19.

(Agevolazioni, esenzioni fiscali in favore della produzione cinematografica).

Gli utili realizzati dalle imprese nazionali di produzione cinematografica non concorrono a formare il loro reddito imponibile se vengono investiti, entro il periodo di imposta successivo a quello del loro realizzo, nella produzione o distribuzione di film o nelle industrie tecniche cinematografiche.

Le somme fino al 70 per cento del reddito imponibile delle persone giuridiche o fisiche non concorrono altresì a formare detto reddito, se reinvestite, entro il periodo di imposta successiva a quella del loro realizzo, nella produzione cinematografica, mediante intervento come capitale di rischio in imprese nazionali ovvero a titolo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di partecipazione fino al massimo del 70 per cento del costo di ciascun film realizzato da imprese di produzione cinematografica, ovvero se investito in imprese distributrici, nelle industrie di tecnica cinematografica e nella ricerca tecnologica nel settore audiovisivo.

ART. 20.

(Riscossione e incassi).

Gli esercenti di sale cinematografiche e gli organizzatori di spettacoli cinematografici sono tenuti a versare alla Società italiana autori ed editori gli introiti derivanti dalla programmazione di film, trattenendo la quota loro spettante, compresa l'IVA dovuta, non oltre il decimo giorno dalla data dello spettacolo al quale si riferiscono.

Il borderò della SIAE deve contenere gli estremi del contratto di noleggio.

La società italiana autori ed editori è tenuta entro un termine massimo di 60 giorni ad effettuare i pagamenti agli aventi diritto.

ART. 21.

(Condizioni di noleggio).

In difetto di accordi fra le organizzazioni di categoria interessate, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, può determinare annualmente con proprio decreto le modalità e le percentuali minime e massime e le forme contrattuali a prezzi fissi per il noleggio dei film in possesso di nazionalità italiana o straniera, in base a tariffe correlate all'ordine di visione delle sale cinematografiche e alla densità della popolazione.

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia, il Ministro, con proprio decreto, fissa annualmente le quote massime di noleggio per i films, italiani e stranieri, la cui diffusione abbia luogo ad iniziativa di associazioni o istituzioni culturali non aventi scopo di lucro.

ART. 22.

(*Imposta sugli spettacoli cinematografici*).

L'imposta sugli spettacoli cinematografici, di cui al n. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica sui biglietti, il cui prezzo lordo sia pari o superiore a lire 1.400 ed è calcolata secondo la seguente formula:

$$Y:0,019 x - 14,466$$

dove Y rappresenta l'aliquota e x il prezzo netto.

Per i biglietti cumulativi a tariffa ridotta e per gli abbonamenti a più spettacoli cinematografici, l'imposta si applica nella misura del 50 per cento.

L'attività di proiezioni cinematografiche, qualora sia svolta senza fini di lucro da cineteche pubbliche o comunque riconosciute, scuole, università, centri sociali, biblioteche, circoli aziendali, enti locali territoriali, associazioni di cultura, partiti e sindacati, è esonerata dal pagamento dell'imposta sullo spettacolo.

Detta eccezione concerne altresì le sale del circuito organizzato dal Centro culturale di promozione cinematografica e le proiezioni allestite, senza scopo di lucro.

ART. 23.

(*Attività culturali*).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, stanziava annualmente sul fondo, di cui al precedente articolo 15, sovvenzioni a favore:

a) delle associazioni nazionali di circoli cinematografici di cultura;

b) delle organizzazioni nazionali rappresentative del cinema *d'essai* e delle sale cinematografiche specializzate, di cui ai successivi articoli;

c) delle iniziative culturali intraprese dalle associazioni professionali del ci-

nema, delle organizzazioni sindacali delle categorie dei lavoratori e dei tecnici cinematografici, dalle associazioni della critica, degli autori e degli attori cinematografici;

d) del Centro sperimentale di cinematografia;

e) della Cineteca nazionale;

f) della Cineteca italiana di Milano;

g) del Museo nazionale del cinema di Torino;

h) della cineteca della Biennale di Venezia;

i) delle riviste cinematografiche di cultura, che abbiano svolto almeno due anni di attività;

l) delle iniziative editoriali, particolarmente di quelle promosse in forma cooperativistica e dalle università, che contribuiscono all'approfondimento degli studi cinematografici in campo critico, estetico, sociologico, economico, semiologico e politico-organizzativo;

m) delle associazioni e degli organismi di rilievo nazionale, che favoriscono l'impiego del mezzo cinematografico al di fuori dell'ambito professionale;

n) delle attività di ricerca tecnologica nel settore audiovisivo;

o) dei consorzi organizzati dal piccolo e medio esercizio allo scopo di assicurare alla produzione cinematografica una circolazione, la più diffusa.

ART. 24.

(Circoli cinematografici di cultura).

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli cinematografici di cultura funzionanti da almeno due anni in almeno 12 comuni, distribuiti complessivamente in non meno di tre regioni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di una assemblea, almeno biennale, di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e la elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento delle rispettive associazioni, i circoli di cultura cinematografica devono:

a) non avere fini di lucro;

b) svolgere un'attività di cultura cinematografica attraverso l'uso di strumenti e di materiali audiovisivi, dibattiti, pubblicazioni ed altre manifestazioni culturali, anche se indipendenti dall'attività di proiezione di films;

c) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale, vidimata dalle SIAE;

d) non avere tra i soci persone di età inferiore ai 16 anni, salvo il caso dei circoli specializzati che si rivolgono ai giovani in età scolare.

I requisiti specificati devono risultare dall'atto costitutivo del circolo. Detto atto, esente da imposte, tasse e da diritti di registrazione, può essere redatto anche dal segretario comunale del comune in cui l'atto è formato.

Le quote associative versate dai soci dei circoli cinematografici di cultura e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti sono esenti da ogni gravame fiscale.

I suddetti benefici sono riservati anche ai circoli del cinema, e a sezioni di essi, che svolgano attività tesa all'educazione cinematografica e rivolta a minori di anni 16. Ad ogni effetto, il riconoscimento di tali circoli e sezioni è demandato alle associazioni cui i circoli stessi aderiscono.

Le sovvenzioni annue concesse ai circoli cinematografici dal Ministro del turismo e dello spettacolo, a norma della lettera a) del precedente articolo 23, devono essere determinate in relazione ai programmi culturali di sviluppo e di promozione presentati da ciascuna associazione e tenuto conto dell'attività precedente-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente svolta in funzione dei singoli circoli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni nazionali riconosciute devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli cinematografici di cultura ad essi aderenti, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

Le associazioni nazionali dei circoli cinematografici di cultura possono importare direttamente films destinati alla diffusione nei circoli ad esse aderenti.

Sono esenti da dazi doganali le copie di films stranieri acquisiti, anche temporaneamente, dalle associazioni dei circoli cinematografici di cultura per la diffusione nei circoli associati.

ART. 25.

(Sale cinematografiche d'arte e d'essai).

Sono definite « sale cinematografiche d'arte e d'essai » le sale in cui si effettuino, a scopo culturale, proiezioni di films accompagnate da iniziative integrative, quali dibattiti, conferenze, pubblicazioni di schede critico-informative, in collaborazione con gli enti locali e i circoli cinematografici di cultura ricompresi nelle associazioni nazionali di cui all'articolo 24.

Le « sale cinematografiche d'arte e d'essai » non possono praticare tariffe superiori al 60 per cento della tariffa più alta praticata nel comune o, in mancanza di altre sale cinematografiche, nel comune più prossimo in cui siano aperte sale cinematografiche.

Al riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e d'essai provvedono i comuni su parere conforme dei comitati regionali, di cui all'articolo 8 della presente legge, a domanda degli interessati e su presentazione di una associazione nazionale dei circoli cinematografici di cultura.

Le « sale cinematografiche d'arte e d'essai » usufruiscono della totale esenzione da ogni tributo dovuto allo Stato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per ciascun biglietto venduto, fino ad un massimo di 2 mila settimanali, è dovuto ai gestori delle sale « d'arte e d'essai », sul fondo di cui all'articolo 15, un contributo pari al 10 per cento del prezzo medio netto nazionale praticato nelle sale cinematografiche, nell'anno precedente.

I comuni vigilano sulla permanenza dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento della qualifica di sala cinematografica d'arte e d'essai e, qualora riscontrino il venir meno anche di uno solo di essi, sentito il parere vincolante dei comitati regionali, dispongono la revoca del riconoscimento.

ART. 26.

(Films «d'arte e d'essai»).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo attribuisce la qualifica di « films d'arte e d'essai » a films, di qualunque metraggio, in possesso o meno della nazionalità italiana, che siano riconosciuti di valore artistico o di carattere sperimentale o documentaristico o scientifico divulgativo o che contribuiscano alla conoscenza di correnti di espressione cinematografica non affermate in Italia.

La qualifica viene attribuita unicamente agli effetti della circolazione di films in locali non contrassegnati dalla definizione « d'arte e d'essai », su parere vincolante, opportunamente motivato, di un comitato di sette esperti, nominati dal Ministro su designazione delle associazioni nazionali:

a) dei critici cinematografici in numero di due;

b) dei circoli cinematografici di cultura in numero di tre;

c) dei « cinema d'arte e d'essai », in numero di due.

Il comitato, di cui al precedente comma, dura in carica due anni, elegge nel proprio seno un presidente, decide a maggioranza assoluta dei componenti; i membri del comitato possono essere confermati.

Sono considerati senz'altro films « d'arte e d'essai » i films d'archivio, di qualunque metraggio, distribuiti dalle cineteche, che ricevono sovvenzioni in base all'articolo 23 della presente legge.

Le sale cinematografiche diverse da quelle di cui agli articoli 25 e 27 della presente legge, che programmino films d'arte e d'essai usufruiscono di una riduzione dell'imposta sullo spettacolo pari al 50 per cento, a favore dell'esercente, cumulabile eventualmente con l'abbuono previsto dall'articolo 13.

L'importazione di films di qualunque metraggio classificati « d'arte e d'essai » o destinati alle sale specializzate, è esente dal pagamento dei diritti doganali e dalle restrizioni valutarie, qualora la transazione valutaria non superi i 10 milioni di lire.

ART. 27.

(Sale cinematografiche specializzate).

I comuni, su parere conforme dei comitati regionali, di cui al precedente articolo 8, riconoscono come sale cinematografiche specializzate, di cui al precedente articolo 9, lettera b), le sale che programmino films, di nazionalità italiana o straniera, di qualunque metraggio, a carattere documentaristico.

Le sale cinematografiche specializzate, di cui al comma precedente, sono esonerate dall'IVA e dagli oneri fiscali relativi alla vendita dei biglietti.

Le stesse esenzioni valgono per le sale cinematografiche specializzate che integrino i loro programmi con la presentazione di films d'archivio o di films per ragazzi o di materiali audiovisivi prodotti e diffusi su supporto magnetico, anche se siano già stati trasmessi da emittenti televisive.

I comuni vigilano sulla sussistenza dei requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di sale specializzate a norma del primo comma e qualora ne accertino il venir meno, dispongano su parere conforme dei comitati regionali, la revoca del riconoscimento.

ART. 28.

(Incentivi alla distribuzione).

Le imprese di distribuzione, che abbiano nel nuovo listino di ciascuna stagione cinematografica, in misura non inferiore ai 3/4, films definiti « d'arte e d'essai » e films nazionali, che usufruiscono del finanziamento di cui all'articolo 18, godono di un rimborso per le spese di stampa di copie ovvero di sottotitolaggio, ovvero di lavorazioni tecniche. Tale rimborso, fatto valere sul fondo di cui all'articolo 15, è determinato in concreto in relazione al costo della copia campione, ad opera del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia e previo accertamento dell'esistenza dei requisiti; esso non può superare, in ogni caso, i 10 milioni di lire.

ART. 29.

(Patrimonio culturale cinematografico).

Per ciascun film, di qualunque metraggio, in possesso della nazionalità italiana, destinato alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche, deve essere depositata una copia, a scopo esclusivamente culturale e d'archivio, presso la Cineteca nazionale.

Le imprese cinematografiche di distribuzione sono tenute a rilasciare alla Cineteca nazionale, previa richiesta ad opera di quest'ultima e dietro indennizzo relativo alle operazioni di stampa, una copia di films stranieri, di qualunque metraggio, destinati alla programmazione nelle sale cinematografiche pubbliche.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo individua con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, i soggetti tenuti all'obbligo del deposito e le modalità di adempimento dell'obbligo medesimo, nonché gli organi tenuti alla vigilanza sull'adempimento, i criteri per il rilievo delle contravvenzioni all'obbligo e le sanzioni applicabili.

ART. 30.

(Registrazione spettacoli teatrali).

Le compagnie teatrali italiane, che usufruiscono di sovvenzioni statali o regionali o comunali, sono tenute a consentire a scopo esclusivamente culturale e d'archivio e senza pretesa ad alcuna controprestazione, la registrazione su nastro magnetico degli spettacoli messi in scena. L'opera di registrazione è demandata al servizio di cineteca per la cinematografia specializzata predisposto dal Centro culturale per la promozione cinematografica, a norma del successivo articolo 45.

Il materiale registrato, raccolto e custodito presso la Cineteca, a norma del comma precedente, è visionabile esclusivamente per comprovati motivi di studio.

ART. 31.

(Produzione e diffusione di corto e medio metraggio).

Ai fini della presente legge, si intende per cortometraggio il film che abbia una durata non inferiore a 8 minuti primi e per mediometraggio il film che abbia una durata non inferiore ai 30 minuti primi. Per i film di animazione, la durata per il corto e mediometraggio è ridotto rispettivamente a 5 e 15 minuti primi.

Al finanziamento ovvero all'acquisizione di corto e mediometraggi progettati, prodotti e realizzati da imprese produttrici private, da cooperative, associazioni culturali, organismi scolastici o universitari provvedono le regioni, in base ai programmi di cui all'articolo 7, su parere dei comitati regionali previsti dall'articolo 8.

I corto e mediometraggi rispondenti ai requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana sono irradiati, a livello nazionale e regionale, dall'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale nel rispetto dei programmi approvati a norma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e compete ai servizi per le cinematografie specializzate predisposti dal Centro culturale per la promo-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione cinematografica, a norma del successivo articolo 35, curare la distribuzione in qualsiasi sede, a scopo di diffusione culturale, di corto e mediometraggi, di cui al comma precedente.

Gli esercenti di sale cinematografiche, qualora proiettino singoli corto o mediometraggi di nazionalità italiana, distribuiti a cura dei servizi per le «cinematografie specializzate», predisposti dal Centro culturale per la promozione cinematografica, a complemento dei programmi cinematografici, e ne indichino i titoli sui normali mezzi di pubblicità e sui materiali informativi esposti al pubblico, godono di un abbuono del 30 per cento dell'importo sugli spettacoli dovuti, purché la proiezione sia ripetuta in ciascun spettacolo.

Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni, dalla data accertata della prima proiezione in pubblico. Le programmazioni devono essere annotate di volta in volta, a cura degli esercenti, sul borderò.

Agli esercenti di sale cinematografiche che abbiano usufruito dell'abbuono, contravvenendo alle norme di cui al comma precedente, è comminata la sanzione della chiusura della sala da tre a sei mesi.

ART. 32.

(Trasmissione televisiva di films).

I rapporti tra cinematografia e televisione debbono essere ispirati al fine di elevare i bisogni culturali degli utenti.

La trasmissione, da parte di emittenti televisive pubbliche e private, di films a lungometraggio nazionali o stranieri è subordinata al decorso di un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, fatta eccezione per i films prodotti direttamente o coprodotti dalle emittenti televisive.

L'orario complessivo settimanale riservato dalle emittenti televisive pubbliche e private alla programmazione di film non può superare il 30 per cento del numero di ore totale di trasmissioni serali, ricomprese tra le ore 19 e le ore 1,00, effettuate settimanalmente da ogni emittente.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La trasmissione di films non è consentita, limitatamente alla fascia oraria sopra indicata, nei giorni festivi e prefestivi.

Da tale contingentamento sono esclusi: i film prodotti nel cosiddetto « periodo muto », i film stranieri trasmessi in lingua originale, i film finanziati o realizzati dalle aziende televisive nazionali ed i film, nazionali e stranieri, che non abbiano avuto programmazione nel circuito commerciale delle sale cinematografiche.

Non meno del 30 per cento del tempo complessivo dedicato alla programmazione di film, da parte delle emittenti televisive pubbliche o private, deve essere riservato alla programmazione di film in possesso della nazionalità italiana.

L'inosservanza delle disposizioni, di cui ai precedenti commi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, da lire un milione a lire 10 milioni. In caso di recidiva, la pena è aumentata fino al doppio. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'accertamento delle contravvenzioni ed a comminare le sanzioni; informa tempestivamente la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, prevista dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle contravvenzioni accertate a carico dell'ente concessionario del servizio di radiodiffusione nazionale.

Al di fuori dei limiti indicati nei commi precedenti, la trasmissione televisiva, ad opera dell'ente concessionario dei servizi di teleradiodiffusione nazionale, di film di qualunque metraggio, di nazionalità italiana e straniera, a carattere informativo e didattico, prodotti o distribuiti dalle strutture pubbliche predisposte dal Centro culturale per la produzione cinematografica è fissata annualmente dallo ente, nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi fissati dalla commissione parlamentare e sulla base delle indicazioni date dalla conferenza di cooperazione e di programmazione fra il Centro culturale per la promozione cinematografica e l'ente concessionario per i servizi di teleradiodiffusione nazionale.

Le emittenti pubbliche e private, sono tenute a trasmettere films italiani e stranieri nell'edizione integrale. Nel caso in cui si tratti di films vietati ai minori, sono tenuti a comunicare tale limitazione, prima delle trasmissioni.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza nel fissare i criteri generali di cui al primo comma dell'articolo della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabilisce la somma da stanziare nel bilancio dell'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale per partecipazioni e investimenti nella produzione di film prioritariamente destinati al normale circuito cinematografico. Tale somma deve essere rapportata al numero dei film programmati dall'ente concessionario nell'anno precedente.

ART. 33.

(Produzione di telefilm e di programmi culturali).

Ai fini della presente legge per telefilm si intende un film a soggetto anche in serie o a episodi o a puntate, prodotto a fini di prevalente diffusione televisiva.

Il tempo complessivo dedicato alla presentazione di telefilm da parte delle emittenti televisive pubbliche e private deve essere riservato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla programmazione di telefilm prodotti dalle stesse emittenti o da questi coprodotti con una quota di partecipazione non inferiore al 30 per cento.

La trasmissione di programmi culturali educativi, per ragazzi e di serie televisive, da parte di emittenti pubbliche e private, sarà riservata in misura non inferiore al 50 per cento a produzioni nazionali.

ART. 34.

(Coordinamento e cooperazione tra cinema e televisione).

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi di teleradiodiffusione nazionale,

quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e il personale tecnico, deve avvalersi, a parità di condizioni, dei servizi cinematografici di proprietà dello Stato e da società da esso controllate, nonché del personale dipendente.

Al fine di consentire una pianificazione concertata dell'utilizzazione dei servizi cinematografici pubblici ad opera dell'ente concessionario dei servizi di teleradiodiffusione nazionale, a norma del comma precedente, nell'osservanza dei rispettivi programmi annuali dell'ente concessionario, e del Centro culturale per la promozione cinematografica, tre membri designati dal consiglio d'amministrazione dell'ente concessionario e tre membri del consiglio d'amministrazione del Centro culturale siedono, all'inizio di ogni anno, in una conferenza di cooperazione e di programmazione, per fissare le quote di utilizzazione dei servizi tecnici e produttivi e siedono in eventuali successive conferenze per apportare le opportune modifiche al piano concertato, ove si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno. La conferenza di cooperazione e programmazione fissa inoltre, all'inizio di ogni anno, la quota di trasmissione televisiva di film a carattere informativo e didattico di cui all'articolo 32.

La conferenza, di cui al comma precedente, convocata e presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, comunica tempestivamente alla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tramite il Ministro, le decisioni prese.

Uno spazio non inferiore alle cinque ore mensili delle trasmissioni serali, ricomprese tra le ore 19 e le ore 1,00, deve essere riservato dall'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale alla diffusione e allo sviluppo della conoscenza della storia e dei problemi della cinematografia; tale spazio deve essere programmato d'intesa con il Centro sperimentale di cinematografia e avvalendosi dell'apporto ideativo delle associazioni degli autori e dei critici cinematografici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al fine di approfondire la conoscenza dei problemi relativi alla collaborazione ed al coordinamento fra cinematografia e televisione ed allo scopo di dare premi in ordine a tali problemi al Ministro del turismo e dello spettacolo ed all'ente concessionario dei servizi di radiotelediffusione nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, per il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, la commissione centrale per la cinematografia indice apposite riunioni con esperti del settore, in rappresentanza dell'ente concessionario di servizi di teleradiodiffusione nazionale, in numero di quattro, del Centro culturale per la promozione cinematografica in numero di quattro e dell'emittenza privata in numero di quattro.

ART. 35.

(Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed istituzione del Centro culturale per la promozione cinematografica).

L'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è soppresso con effetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

È istituito il Centro culturale per la promozione cinematografica. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ed è incluso nel paragrafo settimo, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Centro culturale per la promozione cinematografica è l'ente attraverso il quale lo Stato realizza l'intervento imprenditoriale pubblico nel campo della cultura cinematografica.

Il patrimonio dell'EAGC e delle società da esso dipendenti, poste in liquidazione, viene trasferito al Centro culturale per la promozione cinematografica.

Il Centro è dotato di un fondo costituito dal patrimonio ad esso trasferito, a norma del precedente comma, e da una

somma di 60 miliardi tratta dal fondo di cui al precedente articolo 15, nella misura di 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 ed i restanti 40 miliardi da ripartirsi nei due esercizi successivi.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui criteri di gestione del Centro culturale per la formazione cinematografica.

ART. 36.

(Finalità del Centro culturale per la produzione cinematografica).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica, salvaguardando la funzione sociale di informazione e di formazione culturale della cinematografia, deve tendere a fornire una produzione cinematografica di elevata qualità artistica e di qualificato impegno culturale e deve altresì fornire un'interazione con l'industria cinematografica privata, volta a promuovere il potenziamento ed il miglioramento della qualità del prodotto nazionale, specie sotto il profilo culturale e della manifestazione artistica, privilegiando le imprese nazionali costituite in forma cooperativa. In particolare, spetta al Centro culturale:

1) promuovere il potenziamento delle strutture cinematografiche nazionali mediante strutture pubbliche che, in ogni settore, assicurino alla cinematografia italiana le condizioni per il suo continuo sviluppo;

2) assicurare, per la crescita culturale dei cittadini, una effettiva libertà di espressione e di informazione, la ricerca artistica, la circolazione delle opere cinematografiche nazionali e straniere più significative.

Il Centro culturale per la promozione cinematografica deve fornire la propria collaborazione:

a) all'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) alle Regioni, per agevolarne l'adempimento dei compiti istituzionali;

c) al Centro sperimentale per la cinematografia, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 419;

d) alle associazioni e alle iniziative culturali, nonché alle scuole e alle università.

ART. 37.

(Organi del Centro culturale per la promozione cinematografica).

Organi del Centro culturale per la programmazione cinematografica sono:

- a) Il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la giunta operativa.

ART. 38.

(Del presidente).

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ha la rappresentanza legale del Centro, convoca e presiede il Consiglio direttivo e la giunta operativa e dà esecuzione alle deliberazioni di tali organi.

ART. 39.

(Del consiglio direttivo).

Il consiglio direttivo è preposto alla amministrazione del Centro. In particolare spetta al consiglio di deliberare:

- a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- b) sul finanziamento delle società dipendenti;
- c) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- d) sulla programmazione dell'attività del Centro.

Il Consiglio direttivo è composto da 8 membri, esperti in campo cinematografico.

I membri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica 5 anni.

La designazione, da effettuarsi in tempo utile prima della scadenza del consiglio direttivo in carica, avviene ad opera:

- a) delle Regioni, in numero di tre;
- b) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in numero di tre;
- c) delle associazioni nazionali dei circoli di cultura, in numero di due, sulla base di elenchi predisposti dalle associazioni sindacali e professionali degli autori, degli attori, dei critici, dei produttori e dei lavoratori cinematografici.

Lo statuto del Centro culturale per la produzione cinematografica, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede a regolamentare la procedura di predisposizione degli elenchi di designazione, di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno una volta al mese, o ove ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal più anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo del Centro può essere sciolto dal Ministro su parere conforme della Commissione centrale per la cinematografia, per accertare gravi irregolarità amministrative. Con lo stesso decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione provvisoria di gestione, secondo quanto sarà disposto in esecuzione della presente norma, dallo

statuto di cui al precedente quarto comma. La commissione provvisoria non può restare in carica oltre tre anni dalla sua nomina.

ART. 40.

(Della Commissione consultiva).

In seno al Centro culturale per la promozione cinematografica è istituita una commissione consultiva, che ha il compito di favorire il confronto delle opinioni nonché il dibattito sulla politica perseguita dal centro stesso. Detta commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e ne fanno parte: due membri designati dalle associazioni degli autori cinematografici, due membri designati dalle associazioni degli attori, due membri designati dalle associazioni della critica cinematografica, tre membri delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori cinematografici e due membri designati dalle associazioni degli attori, un rappresentante della biennale di Venezia, un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia, due rappresentanti dell'Ente concessionario dei servizi di teleradiodiffusione nazionale, due rappresentanti dell'Associazione comuni d'Italia, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, due rappresentanti della cooperazione cinematografica.

ART. 41.

(Della giunta operativa).

Il Consiglio direttivo provvede ad eleggere una giunta operativa composta da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, dei designati delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali dei circoli di cultura.

La giunta operativa è presieduta dal presidente del Centro, provvede all'ordinaria amministrazione e ad assolvere i compiti ad essa assegnati dal consiglio direttivo.

ART. 42.

(Del Collegio dei sindaci).

Il Collegio dei sindaci è costituito da:

- a) un membro designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;
- b) un membro designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) tre membri scelti tra i professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; i membri di cui alla lettera c) sono designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro.

Il collegio esamina i libri contabili del Centro culturale e di ogni documentazione che sia ritenuta necessaria per l'esercizio del controllo contabile sulla gestione del Centro; vigila sulla conservazione del patrimonio e sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Assiste alle sedute del Consiglio direttivo e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 43.

(Agenzia per la diffusione del film italiano all'estero).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'agenzia per la promozione, la diffu-

sione e la propaganda all'estero dei films di nazionalità italiana.

La costituzione dell'agenzia, di cui al primo comma, non è sottoposta ad alcuna licenza o autorizzazione amministrativa.

L'agenzia, valendosi anche della collaborazione delle università degli studi e di istituzioni culturali altamente qualificate, opera per migliorare la conoscenza e la diffusione della cinematografia italiana allo estero.

L'agenzia può aprire proprie filiali all'estero e può avvalersi, previa convenzione con il Ministero degli affari esteri, degli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

L'agenzia si avvale anche della collaborazione degli organismi pubblici preposti al settore cinematografico nei rispettivi stati.

Spetta all'agenzia segnalare i films italiani che partecipano a rassegne internazionali e avvalersi al fine di programmare la sua attività, anche, dell'opera di una commissione consultiva di otto membri, nominati dal presidente del Centro culturale per la promozione cinematografica in rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei circoli cinematografici di cultura, degli autori, dei critici e dei produttori cinematografici, su designazione delle medesime associazioni. La commissione è presieduta dal direttore dell'agenzia, resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La commissione, di cui al comma precedente, è organo di consulenza generale del direttore dell'agenzia.

ART. 44.

(Costituzione di una società operante nel settore del noleggio e dell'esercizio cinematografico).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore del noleggio e dell'esercizio cinematografico, riservandosi la proprietà delle partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della so-

cietà tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società, di cui al primo comma, deve prevedere un unico amministratore, nominato dal Consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

La società, di cui al primo comma, provvede all'acquisto di films stranieri e promuove la produzione di lungometraggi nazionali anche attraverso finanziamenti sotto forma di minimi garantiti sugli incassi e/o di acquisizione di quote di proprietà.

In particolare, attraverso detta società il centro cura:

a) che l'attività di diffusione cinematografica sia accompagnata da iniziative culturali miranti a favorire una partecipazione critica e consapevole del pubblico alla cinematografia;

b) che sia resa possibile, anche attraverso nuove e più capillari forme di distribuzione, diverse da quelle tradizionali a carattere commerciale, la penetrazione sempre più profonda nel mercato cinematografico di opere, italiane e straniere, riconosciute di particolare pregio culturale e artistico;

c) che sia estesa la diffusione di film nelle edizioni tecnicamente dette a « sedici millimetri » o a « superotto », o in « videocassette »;

d) che, nel quadro di una più ampia politica di incoraggiamento della cooperazione in campo cinematografico, si concorra al finanziamento di film nazionali, con particolare riguardo alle imprese caratterizzate dalla partecipazione degli autori, degli attori, dei tecnici ai costi di produzione;

e) che si partecipi al finanziamento di film a lungometraggio, promossi dal Centro sperimentale per la cinematografia, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 429;

f) che sia garantita la distribuzione di film nazionali, che usufruiscono del finanziamento previsto dall'articolo 18;

g) che si acquistino o si gestiscano sale cinematografiche, per attuare una programmazione in collaborazione con le forze culturali operanti a livello locale, adottando formule di gestione, a scopo culturale e a opera di organizzazioni culturali, e una politica tariffaria che facilitino la diffusione della cinematografia.

La programmazione del circuito pubblico sarà curata, sentito il parere dei comitati regionali, di cui all'articolo 8.

ART. 45.

(Costituzione di una società operante nel settore delle cinematografie specializzate).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore delle « cinematografie specializzate », riservandosi la proprietà delle partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della società tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società deve prevedere un unico amministratore, nominato dal consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

Attraverso la società, di cui al primo comma, il Centro culturale cura:

a) la produzione e la diffusione di corto, medio e lungometraggi a carattere sperimentale, informativo, didattico, narrativo, scientifico, divulgativo, di indagine sociologica;

b) la produzione di corto, medio e lungometraggi realizzati nell'ambito scolastico e universitario e da distribuire principalmente nell'ambito scolastico, nel circuito pubblico e nelle reti dell'associazionismo culturale;

c) la partecipazione al finanziamento di films a lungo, corto e mediometraggio promossi dal Centro sperimentale per la cinematografia e rispondenti ai caratteri delle cinematografie specializzate;

d) la diffusione, in collaborazione con la Cineteca nazionale, dei più significativi films della storia del cinema, specie nelle scuole, al fine di contribuire all'educazione estetica dei giovani;

e) la realizzazione di films e cortometraggi a disegni animati;

f) la realizzazione di films per ragazzi;

g) la realizzazione di films e di documentari commissionati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e dalle società a prevalente partecipazione statale;

h) la conservazione e la diffusione dei materiali cinematografici finora raccolti nell'archivio del soppresso Istituto Luce, nonché l'acquisizione di documenti filmati di avvenimenti riguardanti la vita politica, culturale e sociale del paese.

ART. 46.

(Società dei servizi cinematografici).

Il Centro culturale per la promozione cinematografica costituisce una società per azioni operante nel settore dei servizi cinematografici, riservandosi la proprietà della partecipazioni azionarie ed esercitando nei confronti della società tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

L'atto costitutivo della società deve prevedere un unico amministratore nominato dal consiglio direttivo del Centro culturale per la promozione cinematografica tra persone che non esercitino attività imprenditoriali private.

Attraverso la società, di cui al primo comma, il Centro culturale cura la gestione di stabilimenti di produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa, nonché partecipa, con l'apporto dei propri mezzi tecnici e dei propri servizi, ad attività cinematografiche che concorrano alla qualificazione artistica e culturale del cinema italiano.

La società deve avvalersi ad operare, previa stipulazione di apposite convenzioni,

nel quadro di una politica di stretta collaborazione con l'ente concessionario del servizio di teleradiodiffusione nazionale e favorire, in campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonché l'ammodernamento degli strumenti cinematografici.

ART. 47.

(Conferenza di coordinamento per l'attività delle istituzioni di intervento statale nella cinematografia).

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita una conferenza per il coordinamento dell'attività del Centro culturale per la promozione cinematografica e del Centro sperimentale per la cinematografia.

La conferenza, presieduta dal Ministro è composta dai presidenti degli enti di cui al primo comma e da due rappresentanti eletti in seno agli organi collegiali deliberanti dei medesimi e per la stessa durata.

Essa si riunisce su convocazione del Ministro ed ogni qualvolta lo richieda il presidente di uno dei due enti, di cui al primo comma. Ha lo scopo di coordinare l'attività dei due enti per una più armonica realizzazione delle finalità loro assegnate, sentendo, sulle questioni più rilevanti, il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 48.

(Copertura finanziaria).

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge sono valutati in ragione di lire 207 miliardi per il triennio 1981-1983, di cui 69 miliardi gravano sull'esercizio finanziario 1981; ad essi si fa fronte mediante riduzione della corrispondente somma sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.